

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMANO e CAPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1963

Estensione, agli atti relativi alle coltivazioni di tabacco a manifesto, delle norme in materia di tasse stabilite per gli atti stipulati dallo Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, convertito in legge 15 dicembre 1927, numero 2399, stabilisce che « Tutti indistintamente gli atti della società anonima "Azienda tabacchi italiani (A.T.I.)" per la costituzione e lo svolgimento della gestione dell'Azienda avranno lo stesso trattamento in materia di tasse stabilito per gli atti stipulati dallo Stato ».

Tale trattamento di favore, consentito ad un'azienda nella quale vi è commistione di interessi fra lo Stato ed altri enti o privati, è invece negato alle coltivazioni di tabacco a manifesto, nelle quali l'interesse

dello Stato è pressochè esclusivo nei confronti dei tabacchicoltori, che sono costretti a pagare somme (modeste, per la verità, ma tuttavia ingiuste) per la registrazione di domande, procure, eccetera.

L'estensione agli atti relativi alle coltivazioni a manifesto delle norme in materia di tasse stabilite per gli atti stipulati dallo Stato, mentre sanerebbe un'evidente ingiustizia, non arrecherebbe allo Stato un danno tale da doversi prendere in considerazione, essendo l'introito di siffatte tasse assolutamente irrilevante.

Pertanto si sottopone alla vostra cognizione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Tutti indistintamente gli atti relativi alle coltivazioni di tabacco a manifesto godono dello stesso trattamento in materia di tasse stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.